



Dott.ssa Patrizia Pistorio
NOTAIO

Allegato "A", rep.n.14.991-racc.9640

del 6/10/2021

STATUTO

dell'Associazione Nazionale "VITTIME UNITE - APS"

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

1) E' costituita l'Associazione di Promozione sociale, con sede legale in Catania (CT), alla via Vincenzo Giuffrida nr. 202, presso Studio Associato Dottori Commercialisti Fornarotto Morsicato, denominata "VITTIME UNITE" - Organizzazione non Lucrativa per Assistenza Tutela e Diritti Vittime - APS", d'ora in avanti semplicemente indicata come «Associazione».

2) L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS), ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'acronimo APS potrà essere effettivamente utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'Associazione sarà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e acquista di conseguenza la qualifica di ETS ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale del 15/9/2020 pubblicato in G.U. n. 261 del 21/10/2020.

3) La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.



4) L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Catania e potrà istituire sedi secondarie e sedi operative per lo svolgimento delle proprie attività.

5) L'Associazione, ricorrendone le caratteristiche, si identifica come Ente del Terzo Settore, associazione culturale, ente non commerciale, ente di tipo associativo.

6) Tutta l'attività associativa è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle Leggi che regolano gli Enti di diritto privato.

7) Le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione s'ispirano ai principi di democrazia interna, di libertà d'accesso alle attività in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità ed al principio della trasparenza degli atti.

Articolo 2 - Scopo e finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Ente dovrà svolgere in via esclusiva o principale le

attività di interesse generale infra specificate in forma di azione volontaria.

Essa si propone il perseguimento delle suddette finalità, ispirando le proprie scelte a principi di solidarietà, trasparenza, legalità e democrazia che consentano l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa;

l'associazione: persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse; non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; in caso di scioglimento per qualunque causa devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Enti o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione opera principalmente per le Vittime del Dovere, del Terrorismo, della Criminalità Organizzata di tipo



Mafioso e di tipo Comune, di azioni Criminose Equiparate, Vittime dell'Uranio, del Servizio e degli appartenenti alle forze di polizia, forze armate, ausiliari alle forze di polizia, per tutti coloro che operano nel pubblico impiego, nonché altresì per i privati cittadini coinvolti in eventi descritti dalla legislazione Vittime del Dovere, dei Reati Violenti, nel settore della tutela, salvaguardia dei diritti della persona in stretto legame con le altre sfere di interesse del settore in oggetto e della dignità e salute umana.

L'Associazione, si prefigge quale altro scopo il supporto per l'iter istruttorio inerente al riconoscimento della causa di servizio, mediante la compilazione delle domande e aiutando, nel modo migliore ed opportuno, gli associati affinché questi ultimi possano veder riconosciuto il loro diritto. Inoltre, con la dovuta assistenza legale (a carico degli associati), successivamente al riconoscimento della causa di servizio e su esplicita richiesta dell'associato, l'Ente fornirà il proprio supporto per la presentazione dell'istanza volta alla concessione dei benefici inerenti alle vittime del dovere;

In particolare, l'Ente intende diffondere attraverso convegni, cerimonie e seminari, la tutela e il supporto alle vittime facendo fronte alle criticità esistenti ed insite nella legislazione vittime ed in quella che regola le cause di servizio.

Si farà carico di promuovere nuove e consapevoli soluzioni in termini associativi e legali, a sostegno delle famiglie delle vittime decedute e feriti soprattutto rapportandosi con le istituzioni centrali al fine di rappresentare al Governo le problematiche applicative del dettato normativo, delle vittime ferite e dei loro familiari e dei familiari delle vittime decedute nell'adempimento del dovere in conseguenza e a causa di azioni criminose, di azioni della criminalità organizzata, del terrorismo o di azioni di soccorso effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, di coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

L'associazione ha durata illimitata, salvo che l'assemblea generale dei soci ne deliberi lo scioglimento con le maggioranze prevista dal successivo art. 12.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo la sede centrale dell'associazione potrà essere trasferita ad altro indirizzo, anche in altra città, così come potranno essere istituite sedi e sezioni staccate anche in altre città del territorio nazionale e/o comunitario.

Art. 3 - Finalità ed attività dell'associazione

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione



eserciterà le seguenti attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

L'associazione si propone la Promozione della Cultura e della legalità e della pace e della cultura della non violenza e della difesa non armata ma sulla base della difesa secondo legge, nonché la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e cio' ai sensi delle lettere v) e w) dell'art. 5, primo comma D.lgs. n. 117.

L'Associazione è apartitica ed apolitica, senza fini di lucro, si propone quanto di seguito specificato:

- a. onorare degnamente e conservare la memoria di coloro che, vittime del dovere, della criminalità e del terrorismo, deceduti o feriti, si sono immolati al servizio dello Stato in favore della collettività per la tutela della legalità o per azioni di soccorso e difesa civile;
- b. favorire e rafforzare i sentimenti di solidarietà fra gli associati;
- c. garantire e tutelare i diritti soggettivi e gli interessi legittimi delle vittime ferite e dei loro familiari e dei familiari delle vittime decedute nell'adempimento del dovere, in conseguenza e a causa di azioni della criminalità organizzata - comune, mafiosa, azioni criminose - del terrorismo, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- d. fornire sostegno psicologico e morale;
- e. fornire assistenza burocratica agli associati, in

particolare informandoli compiutamente sulla normativa e legislazione di loro interesse;

f. promuovere proposte di legge, studi e campagne per la tutela dei diritti civili e morali e tutto quanto possa essere utile in favore delle vittime e dei loro familiari;

g. proporre, indirizzare, sollecitare, vigilare e collaborare con le Istituzioni a tutti i livelli civili e militari, al fine di realizzare le legittime aspettative delle vittime e dei loro familiari, a vedersi riconosciuta ogni utile assistenza di carattere psicologico, economico, pensionistico, previdenziale, legale, commemorativo, lavorativo e quant'altro previsto dalle leggi in favore delle vittime;

h. realizzare ogni attività per favorire l'accesso dell'associazione in seno ai vari organismi, Istituzioni ed Amministrazioni nazionali, internazionali e comunitarie per il raggiungimento degli scopi associativi;

i. proporre ed eseguire progetti per il raggiungimento dei propri obiettivi nell'ambito di iniziative pubbliche nazionali, internazionali e comunitarie;

J. offrire la disponibilità ad ottenere in dotazione beni mobili e/o immobili, esclusivamente necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione, confiscati dallo Stato al patrimonio delle associazioni criminali e/o mafiose, adoperandosi a tal fine presso le



competenti Istituzioni cui saranno indirizzate le relative domande;

k. approfondire la conoscenza ed alimentare il dibattito, anche attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi e seminari sulle problematiche per la salvaguardia degli operatori delle forze dell 'ordine, delle forze armate, di soccorso e della giustizia al fine di prevenire, o quanto meno limitare, il replicarsi di tragici eventi ed operare opportune campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in favore delle vittime e dei loro familiari;

l. collaborare con altre associazioni aventi scopi affini per l'eventuale scambio di informazioni utili alla tutela degli associati ed al raggiungimento degli scopi istituzionali;

m. offrire la disponibilità di assorbimento di altri Enti in regola per legge aventi le stesse affinità e caratteristiche alla tutela delle vittime del dovere, della criminalità e del terrorismo, in caso ne deliberino lo scioglimento;

n. promuovere la realizzazione di eventi commemorativi delle vittime ed organizzarne lo svolgimento, compresa l'organizzazione dei viaggi per gli associati, a fronte del versamento di una quota stabilita dal consiglio direttivo al fine di realizzare l'evento stesso;

o. promuovere l'intitolazione di stele, monumenti, vie, piazze, caserme, navigli, scuole e strutture di ogni genere dedicati alle vittime del dovere, della criminalità e del

terrorismo;

p. partecipare, con una propria rappresentanza di vittime, a celebrazioni pubbliche, anche di carattere militare;

q. realizzare ed organizzare borse di studio con il sostegno economico di terzi, in favore degli associati e/o loro familiari;

r. realizzare e consegnare attestati e pergamene a soggetti ritenuti meritevoli di riconoscimento;

s. pubblicare e distribuire bollettini di informazione, periodici, libri, studi, ricerche, materiale divulgativo in generale al fine di diffondere le notizie riguardanti l'attività dell'associazione, le normative e quant'altro possa riguardare gli associati o gli scopi tutelati dall'associazione;

t. realizzare, mantenere ed aggiornare un proprio sito internet di riferimento agli associati e di divulgazione dell'associazione;

u. offrire e richiedere la disponibilità alle Istituzioni ministeriali e militari di creare un link reciproco sui propri siti al fine di conoscere, con immediatezza, ogni utile notizia dell'Associazione o degli enti Istituzionali.

Articolo 4 - Altre attività

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2, anche mediante l'utilizzo di risorse



volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

Articolo 5 - Operatività

L'Associazione ricerca il coinvolgimento attivo e responsabile dei singoli associati, attraverso la proposta del servizio volontario in favore delle vittime del dovere (nell'accezione generica) e nella realizzazione delle iniziative e delle attività associative.

Essa valorizza l'impegno del volontariato quale atteggiamento dinamico di maturazione personale e di solidarietà sociale.

L'esercizio delle cariche e degli incarichi sociali è a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica o dell'incarico, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo agli aderenti dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati sarà entro i limiti di cui all'articolo 36 del D.L. 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse

generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Art. 6 - Soci, acquisto e perdita della qualità di Socio

1. Sono aderenti dell'associazione e possono divenire tali tutti coloro che siano vittime dei reati violenti e loro familiari e familiari delle vittime decedute nell'adempimento del dovere in conseguenza di azioni della criminalità e del terrorismo o di attività di soccorso ai sensi della legge 13 agosto 1980 n. 466, legge 20 ottobre 1990 n. 302, legge 23 novembre 1998 n. 407, legge 03 agosto 2004 n. 206, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1, commi 562-565, del D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159 art. 34 convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni che potranno intervenire e, più specificatamente, gli appartenenti alla Magistratura, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito, Marina Militare, Capitanerie di Porto, Aeronautica Militare, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Polizie Municipali ed in genere i pubblici impiegati.

2. Sono aderenti dell'associazione e possono divenire tali



tutti coloro che ne vorranno far parte per il sostegno delle vittime e dei loro familiari, a condizione che:

- all'atto della richiesta di socio, dichiarano di non avere eventuali carichi pendenti di natura colposa/dolosa;
- si impegnino a mantenere un atteggiamento consono e rispettoso nella conduzione delle attività associative e che non arrechino nessun danno all'immagine dell'associazione.

I soci sono classificati in:

a) soci promotori: coloro che hanno inizialmente ideato la costituzione dell'associazione e si sono fatti promotori e coinvolto altri nell'iniziativa;

b) soci fondatori: coloro che assieme ai precedenti sottoscrivono il presente statuto e l'atto costitutivo;

c) soci ordinari: coloro che aderiscano all'associazione nel corso della sua esistenza e la cui domanda verrà accolta dal consiglio direttivo;

d) soci benemeriti: qualifica aggiuntiva a coloro i quali, già soci, versino la quota associativa annuale in misura non inferiore al doppio di quella normale;

e) soci onorari: qualifica riservata, in eccezione al punto 1 del presente articolo, a persone che, pur prive dei requisiti di ammissione, siano particolarmente meritevoli di stima o per aver fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione, cui gli associati intendano conferire la qualifica di socio a puro titolo onorario. Essi godono

dell'elettorato attivo e passivo;

f) soci sostenitori: qualifica riservata, in eccezione al punto 1 del presente articolo, a persone che effettuino versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo. Essi godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci possono svolgere attività non retribuita in favore dell'associazione.

Acquisto e perdita della qualità di socio:

1. Acquistano la qualità di socio ordinario coloro che, in possesso dei requisiti previsti al punto 1 dell'articolo, ne facciano domanda tramite invio e-mail o PEC, previa deliberazione di accettazione del Consiglio Direttivo, che avverrà entro 30 giorni dalla ricezione tramite e-mail o PEC, a seguito di accettazione versino la quota associativa entro e non oltre giorni 15;

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare, senza riserve, lo statuto dell'associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo;

3. Contro la deliberazione che eventualmente respinga la domanda di iscrizione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, al Consiglio Direttivo centrale che deciderà in maniera definitiva ed inappellabile e ove accolga il ricorso stabilirà la decorrenza



dell'iscrizione;

4. Perdono la qualità di socio coloro che:

a) comunichino le proprie dimissioni volontarie;

b) decedano;

c) non effettuino il versamento della quota associativa per almeno due anni;

d) riportino condanne per reati;

e) non mantengano una buona condotta morale o civile o dimostrino di non essere degni di appartenere all'associazione.

5. La perdita della qualifica di socio avrà decorrenza immediata per i motivi di cui alle lettere a) e b);

6. Le esclusioni di cui alle lettere c) d) ed e) avverranno, previa contestazione ad iniziativa del Consiglio Direttivo all'interessato, che potrà richiedere di essere sentito per fornire proprie giustificazioni, a seguito di delibera dell'Assemblea dei Soci, assunta con maggioranza dei due terzi dei presenti e con decorrenza dalla data di deliberazione. I provvedimenti saranno notificati all'interessato a mezzo e-mail o PEC;

7. Contro la deliberazione di esclusione è ammesso ricorso, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, al Collegio dei Probiviri che deciderà in maniera definitiva ed inappellabile e ove accolga il ricorso stabilirà la riammissione del socio;

8. Il socio dimesso o escluso deve astenersi da qualsiasi attività associativa e deve restituire la tessera dell'associazione;

9. La perdita della qualità di socio non esonera dal pagamento della quota associativa dell'annualità in cui tale caso si verifichi.

Art. 7 - Diritti e obblighi dei Soci

1. Tutti i soci hanno diritto di:

a) godere dei benefici o aiuti previsti dall'appartenenza all'associazione;

b) partecipare attivamente alla vita associativa e cooperare al suo potenziamento;

c) partecipare alle assemblee e votare, direttamente o per delega ad altro socio, purché in regola con il pagamento della quota sociale;

d) essere eletti a cariche sociali;

e) essere informati sulle attività dell'associazione;

f) partecipare alle attività promosse dall'associazione;

g) rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento.

2. Tutti i soci hanno il dovere di:

a) versare la quota associativa annuale entro il termine stabilito;

b) partecipare alla vita dell'associazione;

c) mantenere buona condotta morale e civile all'interno ed all'esterno dell'associazione che non contraddica gli scopi



associativi, non leda l'onorabilità ed il prestigio dell'associazione, degli organi sociali, dei soci e delle Istituzioni;

d) prestare le attività preventivamente concordate e di cui si siano preventivamente assunti l'onere, salvo sopraggiunti giustificati impedimenti;

e) dotarsi di casella di posta elettronica certificata (PEC), per le comunicazioni dell'associazione.

3. Per l'elezione delle cariche sociali, centrali e periferiche, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci, compresi i soci onorari e i soci sostenitori.

4. Possono ricoprire cariche sociali centrali e periferiche i soci che siano iscritti da almeno 5 anni alla data in cui sono indette le elezioni.

Tale requisito non si richiede in occasione della costituzione e della prima assemblea successiva alla costituzione stessa.

5. Le prestazioni dei soci non sono retribuite; sono però rimborsabili ai singoli soci le spese sostenute e documentate per lo svolgimento di attività loro demandate dall'associazione.

Art. 8 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

a) il Consiglio Direttivo;

b) il Presidente dell'associazione;

c) il Vice Presidente;

d) il Segretario;

e) il Tesoriere;

f) l'Assemblea Generale dei soci;

possono, inoltre, essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

g) il collegio dei Sindaci;

h) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo esprime la volontà dell'Associazione ed è il supremo organo regolatore della sua attività sul piano nazionale. Si riunisce nella sede centrale dell'Associazione o, se necessario, anche in altra sede, previa comunicazione scritta ai suoi componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri da tre a sette ed è eletto, per la prima volta, in sede di costituzione dell'associazione. Successivamente sarà eletto dall'Assemblea con le maggioranze previste dal successivo art. 12. Resta in carica per sei anni, dall'atto della costituzione dell'associazione, e, successivamente, resterà in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Esso può cooptare altri tre membri, anche non soci, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra



i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario e il Tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo o anche tra i non aderenti.

5. I componenti che risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive decadono dall'incarico.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti eletti e di ogni riunione deve essere redatto verbale da tenersi nel registro delle riunioni e da conservarsi a cura del Segretario.

8. Nell'ipotesi che vengano a mancare, per qualsiasi motivo, la metà più uno dei suoi membri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si dovrà convocare nei tempi previsti dal regolamento l'Assemblea generale per l'elezione del nuovo Consiglio. Se invece vengono a mancare un numero di membri inferiore alla metà, i membri rimasti potranno cooptare altri membri, la cui nomina dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea alla prima riunione utile, e proseguire il mandato fino alla scadenza.

9. Il Consiglio Direttivo:

a) cura il perseguimento degli scopi dell'Associazione;

- b) sovrintende all'andamento generale dell'Associazione;
- c) stabilisce il programma nazionale di massima annuale;
- d) predispone i regolamenti interni e di funzionamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) autorizza l'apertura di sezioni periferiche dell'Associazione;
- f) convoca l'assemblea generale dei soci;
- g) accoglie o respinge le domande di ammissione degli aspiranti soci;
- h) decide sui ricorsi presentati dai soci delle sedi periferiche;
- i) provvede all'attribuzione delle qualità di Socio Onorario o Benemerito, su proposta del Presidente;
- j) predispone, di concerto con il Segretario ed il Tesoriere, il bilancio preventivo ed il rendiconto di cassa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- k) determina, per gravi motivi, lo scioglimento di organi centrali e/o periferici o la loro decadenza qualora vengano meno ai doveri inerenti i loro compiti previsti dallo Statuto;
- l) nomina, entro il termine di tre mesi decorrenti dalla data della deliberazione assunta ai sensi del precedente punto, un Commissario con l'incarico di indire nuove elezioni;
- m) propone modifiche allo Statuto dell'Associazione;



n) stabilisce l'entità della quota associativa minima, da sottoporre all' approvazione dell 'Assemblea;

o) delibera sulle liti attive e passive che coinvolgano l'Associazione;

p) ratifica, nella prima riunione utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

q) assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

r) istituisce gruppi di lavoro i cui coordinatori, se non hanno diritto di voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo;

s) nomina, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore, deliberandone i relativi poteri;

t) determina la ripartizione territoriale dell 'Associazione.

10. Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti di cui al comma 9 con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. Per i provvedimenti di cui alle lettere i) e k) è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto, per la prima volta, in sede di

costituzione dell'associazione. Successivamente sarà eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza dell 'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) è il detentore di tutta la documentazione amministrativa dell'Associazione e degli archivi anagrafici dei soci, garantendone la tenuta secondo i dettami della normativa sulla garanzia e protezione dei dati personali, custodendo il tutto con assoluta diligenza e garanzia;

c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

d) comunica la convocazione e presiede l'Assemblea Generale dei Soci;

e) sottoscrive i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale unitamente al Segretario;

f) sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi sociali, coordinandone l'esecuzione e la gestione dei progetti attraverso cui realizzare gli obiettivi dell'Associazione;

g) adotta, solo ed esclusivamente in caso di comprovata urgenza, tutti quei provvedimenti di competenza del Consiglio, utili e necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, quando non sia materialmente possibile riunire il Consiglio. In ogni caso dovrà sottoporre, gli stessi



provvedimenti adottati, alla ratifica del Consiglio alla prima riunione utile;

h) propone l'attribuzione delle qualità di Socio Onorario o Benemerito di quelle personalità pubbliche o private riconosciute degne di apprezzamento;

i) individua, sia a livello istituzionale sia a livello privato, le risorse disponibili ed i soggetti interessati alla realizzazione dei fini che l'Associazione si prefigge;

j) Effettua gli incassi ed i pagamenti.

3. Il Presidente è, in caso di assenza o impedimento temporaneo e secondo le esigenze operative dell'Associazione, sostituito dal Vicepresidente.

Art.11 - il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto, per la prima volta, in sede di costituzione dell'associazione. Successivamente sarà eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Vicepresidente:

a) è investito di tutti i poteri e responsabilità del Presidente, anche per quanto concerne la rappresentanza legale dell'Associazione, in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi e secondo le esigenze operative dell'Associazione;

b) adotta tutti i provvedimenti di ordinaria amministrazione e senza indugio convoca il Consiglio, nel caso di accertata

assenza o impedimento definitivo di svolgere le funzioni da parte del Presidente in carica, al fine del ripristino della nomina venuta a cadere.

Art.12 - il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo o anche non aderenti all'Associazione, per la prima volta, in sede di costituzione dell'associazione, successivamente sarà nominato dal Consiglio Direttivo ad ogni suo rinnovo e con lo stesso organo verrà a decadere.

2. Il Segretario:

a) cura la tenuta e la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo;

b) cura la tenuta e la redazione dei verbali dell'Assemblea Generale;

c) sottoscrive, unitamente al Presidente, i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;

d) svolge mansioni a carattere prevalentemente amministrativo;

e) collabora con il Tesoriere alla redazione della bozza di bilancio preventivo e del rendiconto di cassa, da predisporre insieme al Consiglio e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. In caso di assenza del Segretario, le operazioni di verbalizzazione saranno svolte dal Vicepresidente o in



assenza di quest'ultimo dal Consigliere più giovane.

Art.13 - il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e per la prima volta dai costituenti, in sede di costituzione dell'associazione. Successivamente sarà nominato dal Consiglio Direttivo ad ogni suo rinnovo e con lo stesso organo verrà a decadere.

2. Il Tesoriere:

a) ha la responsabilità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione;

b) riscuote le quote annuali su apposito rapporto di conto corrente bancario o postale che verrà acceso dall'Associazione;

c) predispone i pagamenti che siano deliberati dal Consiglio Direttivo o che gli siano indicati dal Presidente per motivi di urgenza, detenendo e custodendo gli strumenti e le ricevute di pagamento, così come i documenti di spesa;

d) può essere dotato di un fondo cassa, che non potrà eccedere la somma di € 300,00 (euro trecento/00) per le piccole spese correnti, le cui uscite dovranno essere giustificate con appositi documenti di spesa e che verrà rimpinguato, all'utilizzo, con deliberazione del Consiglio Direttivo;

e) verifica i saldi finanziari ed esprime parere di congruità e di disponibilità finanziaria sulle delibere di spesa del

Consiglio;

f) sottoscrive, unitamente al Presidente, i documenti di spesa approvati dal Consiglio Direttivo e quelli adottati per motivi di urgenza dal Presidente e successivamente ratificati dal Consiglio.

3. Il Tesoriere interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con solo voto consultivo quando egli non sia nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo.

4. In caso di assenza del Tesoriere, le sue mansioni, saranno svolte dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.

Art.14 - l'Assemblea Generale dei Soci

1. L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i soci, compresi i Soci onorari e i soci sostenitori.

2. I soci ordinari intervenuti hanno diritto al voto se in regola con il pagamento delle quote associative annuali; per le altre categorie di soci, che non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, non vi sono limitazioni al diritto di voto.

3. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo per il tramite del Presidente ed è di regola da questi presieduta.

Il luogo dell'Assemblea, per motivi logistici, sarà di volta in volta deciso dal Consiglio Direttivo.

4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, completo dell'ordine del giorno e del luogo della riunione, è inviato



individualmente, anche utilizzando mezzo di posta elettronica certificata (PEC), per iscritto ai soci ed ai componenti i collegi che di norma devono parteciparvi, almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve anche essere reso pubblico nella sede sociale. In assenza di leggi in materia, l'Assemblea potrà regolamentare altre idonee modalità di convocazione, qualora il numero degli aderenti divenisse particolarmente elevato.

5. L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. La richiesta di convocazione dell'Assemblea Ordinaria può essere avanzata di iniziativa di almeno un componente del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci aderenti (se soci ordinari devono essere in regola con il pagamento delle quote associative annuali). Nel computo di detta frazione di un decimo devono essere compresi i soci onorari ed i soci sostenitori.

6. La richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere avanzata di iniziativa da almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un quinto dei soci aderenti (se soci ordinari devono essere in regola con il pagamento delle quote associative annuali). Nel computo di detta frazione di un quinto devono essere compresi i soci onorari ed i soci sostenitori. Il Consiglio deve, entro quindici giorni dal ricevimento di tale richiesta, convocare l'Assemblea da

tenersi entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

7. Le adunanze dell'Assemblea ordinaria sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi soci in proprio o per delega. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

8. L'Assemblea Ordinaria delibera con maggioranza della metà più uno dei soci presenti sia in prima sia in seconda convocazione.

9. Le adunanze dell'Assemblea straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci in proprio o per delega. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega

10. L'Assemblea Straordinaria delibera con maggioranza della metà più uno dei soci presenti sia in prima sia in seconda convocazione.

11. Delle adunanze dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere redatto verbale da tenersi nel registro delle adunanze e da conservarsi a cura del Segretario.

12. L'Assemblea Ordinaria viene convocata per:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nominare i componenti del Collegio dei Sindaci, se costituito;



- c) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri, se costituito;
- d) approvare il programma di massima annuale;
- e) approvare i regolamenti e le norme di funzionamento;
- f) deliberare sulle iniziative che vengano sottoposte dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- g) approvare il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- h) approvare il rendiconto di cassa e la relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo;
- i) approvare l'importo della quota associativa annuale;
- j) deliberare sull'accettazione di eredità, legati, donazioni, lasciti e contributi da parte dei privati o enti;
- k) deliberare sull'acquisizione del patrimonio di altre associazioni.

13. L'assemblea Straordinaria viene convocata per:

- a) la discussione delle proposte di modifica dello Statuto e la decisione sulle modifiche da effettuare;
- b) la discussione e decisione di scioglimento dell'Associazione;
- c) la discussione e decisione di liquidazione dell'Associazione.

14. Ogni socio non potrà essere portatore di più di tre deleghe per l'Assemblea e di più di una delega per l'Assemblea Straordinaria.

Art.15 - il Collegio dei Sindaci

1. L'Assemblea può nominare un Collegio dei Sindaci costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili.

2. Il collegio dei Sindaci è nominato per un periodo di tre anni. I componenti che risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive decadono dall'incarico. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate alla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3. Il Collegio:

a) elegge tra i suoi componenti il Presidente;

b) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per il Collegio Sindacale ai fini del controllo della gestione e dell'attività sociale nell'interesse dei soci e dei terzi;

c) esercita l'eventuale controllo contabile;

d) detiene e cura la redazione dei verbali delle proprie riunioni;

e) agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi sociali o su segnalazione di un socio;

f) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee dei soci;

g) deve partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed



alle Assemblee dei Soci che abbiano ad oggetto il bilancio;

h) relaziona annualmente, per iscritto, all'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, sulla propria attività e sui rilievi eventualmente mossi al Consiglio Direttivo.

Art.16 - il Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri che è il massimo Organo giudicante e consultivo dell'Associazione.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono il Presidente al loro interno e non possono ricoprire altre cariche sociali. Esso dura in carica tre anni.

3. Il Collegio dei Probiviri giudica:

a) sui ricorsi contro lo scioglimento di Organi sociali o contro la decadenza di essi

deliberata dai competenti organi;

b) sui ricorsi dei membri del Consiglio Direttivo, centrale o periferico, contro provvedimenti adottati a loro carico;

c) sui conflitti di competenza fra gli organi dell'Associazione;

d) sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dal Consiglio Direttivo.

4. In sede consultiva il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle questioni che il Presidente e/o il Consiglio Direttivo deferiscono al suo parere.

5. Le deliberazioni assunte sono riportate in un processo verbale firmato da tutti gli intervenuti e trasmesso all'interessato ed al Consiglio Direttivo.

6. Il Collegio dei Probiviri può visionare tutti i documenti sociali relativi alla trattazione sottoposta alla sua valutazione chiedendo che vengano esibiti. Può invitare le parti a comparire, anche separatamente, per chiedere delucidazioni e chiarimenti di cui ritenesse di avere bisogno.

7. L'istruttoria e la decisione del Collegio dei Probiviri devono essere prese a maggioranza entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvio del procedimento.

Art.17 - Gratuità delle cariche

1. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei soci.

2. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

3. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e/o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

4. Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono gratuite.

5. Saranno rimborsate solo ed esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, in relazione ad



attività, demandate e/o autorizzate dal Consiglio Direttivo, svolte nell'interesse dell'Associazione, e di cui il Consiglio ne delibererà il rimborso.

Art.18 - Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali da versarsi con cadenza annuale;
- b) dalle rendite del patrimonio;
- c) dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni da parte di persone fisiche, società, enti pubblici o privati, destinati al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- d) da altre eventuali introiti derivanti dalle attività istituzionali.

2. I fondi saranno depositati presso istituto bancario o postale stabilito dal Consiglio Direttivo;

3. L'utilizzo delle entrate sarà finalizzato al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge secondo obiettivi indicati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente secondo quanto disposto dagli articoli 10 e 13 del presente Statuto.

Art.19 - Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) dalle quote associative;
- b) beni mobili, immobili, titoli, diritti e valori materiali

ed immateriali che diventeranno di proprietà

dell'Associazione e di cui sarà intestataria;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati all'incremento del Patrimonio da parte di soci, di terzi, società e enti pubblici o privati;

d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

2. I soci che per qualsiasi causa cessino di far parte dell'Associazione non potranno vantare diritti sul patrimonio né pretendere la restituzione di quanto in precedenza corrisposto a titolo di contributo associativo.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguono analoghe finalità e svolgano analoghe attività di interesse generale di rilevanza nazionale.

4. Modalità e termini dell'impiego del patrimonio saranno stabiliti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Art.20 - Esercizio Finanziario, rendiconto e bilancio preventivo

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Il primo esercizio finanziario terminerà il trentuno dicembre duemilaventuno.



2. Il documento contabile dell'Associazione è il rendiconto di cassa. Esso viene redatto secondo i principi della contabilità di cassa.

3. Il rendiconto di cassa è approvato, di norma, entro il primo semestre di ciascun anno per l'esercizio finanziario relativo all'anno precedente. Esso deve contenere il rendiconto di cassa delle singole sezioni periferiche le quali lo avranno approvato e trasmesso, per quanto di loro competenza, entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4. Il bilancio preventivo dell'Associazione è approvato, di norma entro il mese di novembre di ciascun anno per l'esercizio finanziario relativo all'anno successivo. Esso deve contenere il bilancio preventivo delle singole sezioni periferiche le quali lo avranno approvato e trasmesso, per quanto di loro competenza, entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art.21 - Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento ed i regolamenti eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia consegnata ai soci.

Art. 22 - Rinvio ad ulteriore normativa

1) Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo dell'Associazione e dal presente Statuto, si fa riferimento ai Regolamenti e alle norme di Legge vigenti in materia, e

in particolare alle norme del Codice Civile e al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive modifiche e integrazioni.

2) In caso di contrasto tra le disposizioni dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde.

Articolo 23 - Norme per l'iscrizione nel Registro ETS

1) Lo Statuto, presuppone la successiva iscrizione dell'associazione come APS nel Registro Unico Nazionale di Ente del "Terzo Settore" (RUNTS) l'iscrizione avverrà secondo le disposizioni di cui al D.lgs. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15/12/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21/10/2020, salve ulteriori normative successive Nazionali e Regolamentari.

L'iscrizione in detto Registro determinerà di pieno diritto il riconoscimento dei benefici fiscali di cui all'art. 7 dello stesso Decreto Ministeriale e l'utilizzo della denominazione sociale con l'acronimo ETS in tutti gli atti in aggiunta all'acronico e lucazione propria della tipologia APS.

F.TO Daniele SOFIA.

F.TO Vincenza Giuseppina GIAGGIOLO.

F.TO NASELLO Vito.

F.TO Sandro CARRIGLIO.

F.TO TRINCI Evelina.

F.TO Patrizia Pistorio, NOTAIO.



5

1

2